

Avv. Simona E. Oliviero
15048 Valenza (AL) – Corso Garibaldi n. 130
Tel. e Fax 0131.483271 – cell. 339.3679188
e-mail avv.simona.e.oliviero@gmail.com – simonaoliviero@pec.it

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO

NELLA PRIMA FASCIA Graduatorie Istituto

ZITELLI GIUSEPPE, nato a Catania (CT), il 10.03.1994, residente in Tortona (AL), Via Alcide De Gasperi n. 16, C.F. ZTLGPP94C10C351M, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona E. Oliviero (C.F. LVRSNM74H59A182E - PEC simonaoliviero@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Valenza (AL), Corso Garibaldi n. 130, come da procura alle liti in calce al presente atto

- ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma, CF 80224030587, in persona del legale rappresentante pro tempore, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

contro

Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Gentilini n. 3, Alessandria uspap@postacert.istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, via dell'Arsenale n. 21, Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

PREMESSO CHE

In fatto

- 1) l'odierno ricorrente è in possesso di diploma Liceo classico conseguito in data 09.07.2012, di diploma Informatica e telecomunicazioni articolazione informatica EQF – Livello 4 conseguito in data 07.07.2017, di diploma di perfezionamento annuale in DSA conseguito in data 10.06.2020, di attestato di conseguimento dei 24 CFA/CFU di cui al D.M. n. 6161 del 10.08.2017, conseguito in data 14.07.2010, certificate in ESOL international (C2 CEFR), examination level BI Level C2 british institutes examination board conseguito in data

26.07.2020.

- 2) Il ricorrente è altresì in possesso dei seguenti certificati: certificato di qualifica professionale post obbligo scolastico conferito in data 06.10.2014, certificato ECDL IT-SECURITY conseguito in data 26.09.2014, certificato ECDL European Computer Driving Licence conseguito in data 17.04.2014, certificato di qualifica professionale operatore informatico conseguito in data 15.10.2014, certificato ECDL IT - Security - livello specialised conseguito in data 26.09.2014, certificato ECDL certificate conseguito in data 17.04.2014; certificato Accademia di Belle Arti “Michelangelo” Agrigento per utilizzo della LIM in ambito didattico in data 15.06.2020 (doc. n. 1-13).
- 3) Ad oggi il sig Zitelli è inserito con contratto tempo determinato del 17.09.2020 II grado 2020/2021 con sede in Istituto Marconi si Tortona (AL), classe B016 posizione 8, punteggio 54,50 (doc. n. 14).

Il sig. Zitelli, ora docente precario, ha completato quindi il proprio curriculum di studi (doc. n. 15) con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

In diritto

Ebbene, significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato **il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 Cfu/Cfa**: l'odierno ricorrente è in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 Cfu/Cfa, vanta quindi il possesso di un titolo ritenuto abilitante.

Secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015) e così funzionali all'inserimento nella fascia d'insegnamento superiore, in ragione della ritenuta equipollenza tra abilitazione e titolo accademico+24 C.F.U/C.F.A.

I 24 Cfu rappresentano, infatti, il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore, delegato con il D.Lgs 59/2017, ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione**: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu. **Pertanto l'abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.**

Il possesso dei 24 CFu acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirebbe al

ricorrente di accedere alla fascia superiore delle Graduatorie di circolo e di istituto: potrebbe quindi passare dalla seconda fascia alla prima fascia delle GPS.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa del ricorrente, **che permetterà allo stesso infatti di accedere al prossimo concorso**, è del tutto evidente che escluderlo da un futuro concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe; ci si troverebbe dinanzi alla illegittimità costituzionale proprio della situazione in cui la norma fosse così interpretata determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento.**

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore: in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto **dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore, disciplina in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prima fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.**

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

In tal senso, **il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019** ha affermato

il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu.

Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue : *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel **caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario)** vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.

Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dal ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall’articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

Infatti, è lo stesso legislatore delegato - nell’alveo della norma di cui all’art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 che richiede l’abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.

E ancora.

A pronunciarsi in tal senso prima il Tribunale di Termini Imerese e poi quello di Parma.

Il fondamento giuridico è sempre lo stesso, in linea con l’orientamento di diversi tribunali di tutta Italia, ossia il valore abilitante del titolo di accesso ad una classe di concorso (laurea o diploma) unitamente ai 24 crediti formativi.

In particolare, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: *“Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente”*, affermazione suffragata dalla menzione dei precedenti giurisprudenziali di Siena, Cassino e Roma.

Sulla “RITENUTA VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE”.

Ebbene, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore Nazionale con D. Lgs. n. 206/2007 e D.Lgs. n. 15/2016, infatti, l’accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall’ulteriore possesso dei 24 C.F.U./C.F.A.), valido ai sensi dell’art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Le procedure che in Italia hanno abilitato all’insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea, nemmeno danno luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata, non costituendo, conseguenzialmente, una “qualifica professionale”, ai sensi dell’ordinamento comunitario.

I provvedimenti ministeriali che non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 C.F.U./C.F.A.), conseguito dagli insegnanti, al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sono, dunque, impugnati in sede giudiziaria (cfr. G.D.L. di Tribunale di Monza, *“Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”!*

E più precisamente.

Illegittimità del Dm 374/2017 e del successivo decreto di aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui non consente l’inserimento nella seconda fascia delle G.I.

Violazione di legge. Disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 Costituzione.

Il D.M. 374/2017, all'articolo 2 rubricato *"Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto"* prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli *"..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

a) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);

b) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."

Stante quanto sopra, parrebbe pacifico che l'odierno ricorrente sia quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dai certificati allegati al predente ricorso e conseguentemente dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento dei predetti specifici esami hanno permesso al ricorrente di conseguire, infatti, tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento (cfr. doc. 1-13).

Il programma didattico affrontato dal ricorrente, quindi, consente di affermare che lo stesso è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Ed infatti il ricorrente ha sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24 Cfu.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

L'odierno ricorrente ritiene, pertanto, di essere abilitato all'insegnamento e di poter essere inserito nella fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo nella II fascia aggiuntiva per le ragioni che seguono (cfr. Tribunale di Roma in funzione Giudice del lavoro Sentenza del 22.3.2019).

In tal senso, si torna a precisare che la legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."*.

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della **legge 107/2015 che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del**

conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

il titolo di accesso ai futuri concorsi è l’abilitazione; l’abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell’abilitazione, nel significato sopra inteso.

Infatti il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione” ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del DM 616/2017 ovvero l’espletamento di tre anni di servizio.

Il concetto di abilitazione quindi - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Quanto sopra è confermato da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti **dell’art. 17 D.Lgs 59/2017**, “(...) *La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti (..)*”.

Il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così **l’articolo 5 del D.Lgs 59/2017**. Il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

In tal senso, il Tribunale di Roma, sentenza n. 2823/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu “(..) *le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi (..) P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu.(....)*”.

E ancora.

Anche il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 452/2019 pubbl. il 22/05/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu *"...la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost..*

*La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. **Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.***

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..." (cfr. Trib. Roma sent. n. 2823/2019).

Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che “*a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..*”

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA (..)*”.

E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

L'odierno ricorrente, in possesso sia del diploma che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”;

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

ricorre

all’Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Alessandria affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l’udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, **accertare e dichiarare** che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma e dei 24 cfu e **ordinare** al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella fascia (I fascia) ovvero I fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per le classi di concorso ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell’anno precedente all’instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1-13) certificati;

14) contratto lavoro tempo determinato;

15) copia dichiarazione sostitutiva esenzione contributo unificato;

16) curriculum vitae

Valenza-Tortona, lì 21 Dicembre 2020

Avv. Simona E. Oliviero

PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella prima fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di prima fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- **Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria**, uspal@postacert.istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Torino ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria**, Via Gentili n. 3, 15121 Alessandria, uspal@postacert.istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Torino ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, **chiede** con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza.

Valenza-Tortona, lì 21 Dicembre 2020

Avv. Simona E. Oliviero